




PROT. N.
Class.: 011-10-2
Fasc.: 2019/10



Al Dirigente del Servizio 3
SEDE

Al Titolare della PO 3.4
SEDE


OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, Parte V, Titolo I, articolo 272 – Procedimento per l'adozione della nuova autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e delle nuove disposizioni in materia di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. – Relazione istruttoria.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

In merito all'oggetto, io sottoscritto Tommaso Lani, in qualità di responsabile del procedimento per l'adozione della nuova autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e delle nuove disposizioni in materia di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, relaziono quanto segue.

VISTI

- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "D.P.R. 59/2013";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "D.Lgs. 152/2006", e in particolare l'articolo 269, che disciplina l'autorizzazione in via ordinaria alle emissioni in atmosfera, e l'articolo 272, che disciplina l'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 24 ottobre 1994, n° 3913 "Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione ai sensi del DPR n° 203/88", di seguito indicata sinteticamente come "D.G.R.M. 3913/1994";
- la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 12 gennaio 2010, n° 143 "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto



1999, n° 351, articoli 8 e 9" e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicate complessivamente come "D.A.C.R. 143/2010".

CONSIDERATO, sotto il profilo amministrativo:

- che la Provincia di Pesaro e Urbino è titolare delle funzioni inerenti al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in virtù del seguente quadro normativo regionale:

- legge regionale delle Marche 17 maggio 1999, n° 10 *"Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico e attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento e organizzazione amministrativa"* e successive modifiche e integrazioni; in particolare, sono da intendersi qui richiamate le disposizioni di cui all'articolo 49;

- legge regionale delle Marche 25 maggio 1999, n° 12 *"Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico"* e successive modifiche e integrazioni;

- deliberazione della Giunta regionale delle Marche 3 aprile 2002, n° 639 *"Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate"*.

- che le suddette funzioni sono a ogni effetto riconducibili ai compiti di tutela e valorizzazione dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n° 56 *"Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"* e successive modifiche e integrazioni;

- che le richiamate funzioni sono altresì riconducibili a quelle in materia di rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni atmosferiche attribuite alle Province dall'articolo 19, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n° 265"* e successive modifiche e integrazioni;

- che l'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006 fissa, tra le altre cose, il perimetro amministrativo entro il quale la Provincia di Pesaro e Urbino, quale autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, è chiamata a operare per garantire l'adeguata disciplina delle attività soggette all'autorizzazione generale e delle attività che producono emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;



- che la Provincia di Pesaro e Urbino, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 272, commi 2 e 3, D.Lgs. 152/2006, e del richiamato quadro normativo nazionale e regionale, ha sin qui adottato le seguenti autorizzazioni a carattere generale:

- autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera adottata con deliberazione di Giunta Provinciale 28 maggio 2010, n° 201 (indicata nel prosieguo come "D.G.P. 201/2010");
- autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera adottata con deliberazione di Giunta Provinciale 30 settembre 2011, n° 254, successivamente integrata e modificata con deliberazione di Giunta Provinciale 8 novembre 2012, n° 245, e con deliberazione di Giunta Provinciale 27 marzo 2014, n° 63 (indicate complessivamente, nel prosieguo, come "D.G.P. 254/2011");
- autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera adottata con decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino 20 dicembre 2016, n° 209 (indicato nel prosieguo come "D.P.P. 209/2016").

- che, tramite i suddetti provvedimenti, la Provincia di Pesaro e Urbino ha altresì disciplinato le attività che producono emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;

- che l'esperienza maturata nello svolgimento dell'attività d'ufficio, corroborata da studi e approfondimenti quotidiani, e la costante osmosi di informazioni da e verso Associazioni di categoria di imprese, ARPAM, e professionisti di settore, costituiscono, per la Provincia di Pesaro e Urbino, un virtuoso elemento operativo, foriero di indicazioni e stimoli per l'aggiornamento e il miglioramento dei criteri adottati per la tutela del bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006, consistente nella *"Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività"*;

- che, grazie al suddetto percorso tecnico e amministrativo, la Provincia di Pesaro e Urbino dispone oggi di un'accresciuta conoscenza del settore delle emissioni in atmosfera, il che consente, tra l'altro, di perfezionare, ancora una volta, l'autorizzazione a carattere generale e le disposizioni in materia di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

- che il decreto legislativo 15 novembre 2017, n° 183 *"Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n° 170"* ha apportato alcune significative modifiche al D.Lgs. 152/2006, relative,



tra l'altro, alla disciplina delle emissioni derivanti dagli impianti di combustione e alla stessa disciplina dell'autorizzazione generale;

- che, in virtù di quanto sopra, la modernizzazione dell'autorizzazione generale, in particolare, non è solo opportuna, ma anche necessaria, al fine sia di rendere disponibile all'utenza il patrimonio conoscitivo maturato dalla suddetta evoluzione tecnica e amministrativa, sia di recepire le più recenti indicazioni del legislatore;

- che, viepiù, la modernizzazione dell'autorizzazione generale, strumento che incarna l'idea stessa di semplificazione amministrativa, è da ritenersi imperativa, in quanto concreta dimostrazione del perseguimento, al tempo stesso, della tutela del bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e degli obiettivi di efficacia, efficienza e proporzionalità dell'azione amministrativa;

- che, a suffragio di quanto sopra, valgono anche le seguenti constatazioni:

- la progressiva implementazione dell'autorizzazione generale permette a porzioni sempre maggiori di attività produttive medio-piccole e con cicli tecnologici standardizzati di conseguire l'autorizzazione ricorrendo a una forma semplificata di dialogo con la Pubblica Amministrazione;

- il perfezionamento dell'autorizzazione generale, oltre ad accrescere il grado di tutela della matrice ambientale "Aria", contribuisce al virtuoso decongestionamento dell'attività amministrativa della Provincia e dell'attività degli organi tecnici di supporto, come ARPAM, ciò comportando la possibilità di orientare maggiori risorse, amministrative e tecniche, verso situazioni e impianti più rilevanti sotto il profilo delle emissioni e, in quanto tali, più assorbenti sotto il profilo dell'impegno necessario alla loro adeguata trattazione.

- che, giusto articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per le attività che producono emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, il cui svolgimento non è subordinato all'ottenimento di preventiva autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è fatta salva la facoltà dell'autorità competente di disciplinare, con proprio provvedimento generale, le modalità di comunicazione, da parte del gestore, della messa in esercizio dell'impianto o dell'avvio dell'attività.

CONSIDERATA ALTRESÌ, sotto il profilo amministrativo, la necessità di coordinare la nuova autorizzazione generale con le precedenti autorizzazioni generali e con le autorizzazioni a carattere ordinario.



RITENUTO, nel merito del coordinamento tra la nuova autorizzazione generale e quelle precedenti:

- che, ancorché al cospetto dell'opportunità di adottare un'autorizzazione generale più evoluta di quelle già in essere, sia necessario confermare, a beneficio dei gestori che vi hanno aderito, la validità della D.G.P. 201/2010, della D.G.P. 254/2011 e della D.P.P. 209/2016, alla luce delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 152/2006 il quale, all'articolo 272, comma 3, sancisce testualmente quanto segue:
"L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento";
- che, per quanto sopra, i gestori che hanno aderito alle autorizzazioni generali di cui alla D.G.P. 201/2010 o alla D.G.P. 254/2011 o al D.P.P. 209/2016, possano continuare a operare lecitamente e legittimamente, giusto articolo 272, comma 3, D.Lgs. 152/2006, fino alla naturale scadenza dell'adesione, anche successivamente all'adozione della nuova autorizzazione generale, mantenendo l'autorizzazione generale a cui hanno aderito quale riferimento tecnico e amministrativo;
- che, nondimeno, debba essere salvaguardato il principio stabilito all'articolo 269, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in virtù del quale i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni;
- che, a salvaguardia del principio di cui al punto precedente, sia necessario:
 - stabilire prescrizioni finalizzate a garantire che a ogni stabilimento autorizzato corrisponda un unico riferimento autorizzatorio, e che, a tale scopo, sia opportuno non ammettere la coesistenza, nell'ambito del medesimo stabilimento, della nuova autorizzazione generale con autorizzazioni generali precedenti, in quanto la coesistenza, nello stesso stabilimento, di attività autorizzate per effetto dell'adesione ad autorizzazioni generali approvate con provvedimenti diversi appare in contrasto con il richiamato principio di cui all'articolo 269, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;
 - prevedere puntuali meccanismi di migrazione dalla precedente autorizzazione generale per i gestori che desiderino aderire alla nuova autorizzazione generale, o che si trovino nella necessità di doverlo fare, anche al fine di stimolare, virtuosamente, la diffusione all'autorizzazione generale più recente.



RITENUTO, nel merito del coordinamento tra la nuova autorizzazione generale e quelle a carattere ordinario:

- che sia opportuno disciplinare la casistica descritta nell'ultimo periodo dell'articolo 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, introdotto dal decreto legislativo 15 novembre 2017, n° 183, recante testualmente quanto segue: *"In stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali, purché la normativa regionale o le autorizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l'entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento; l'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269 sulla base dell'avvenuta adesione"*;

- che la suddetta casistica possa essere meglio disciplinata se circoscritta all'inserimento, in stabilimenti già autorizzati in via ordinaria, di quelle sole attività previste dall'autorizzazione generale che, ancorché funzionalmente connesse a tutti gli altri elementi del ciclo produttivo, siano caratterizzate da profili tecnici e tecnologici tali da renderle chiaramente identificabili come moduli unitari, vale a dire come elementi la cui introduzione nel ciclo produttivo sia compatibile con lo svolgimento di istruttorie mirate alla sola valutazione del loro inserimento, senza quindi richiedere il riesame dell'intero ciclo produttivo;

- che quanto riportato al punto precedente trovi suffragio, da un lato, nell'opportunità di rendere disponibile all'utenza il percorso semplificativo introdotto dal legislatore a mezzo del passaggio normativo sopra citato, dall'altro, nella necessità di tutelare il bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006, al contempo salvaguardando i principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

- che i seguenti impianti, fra quelli previsti dall'autorizzazione generale, siano quelli più idonei a garantire l'ottimale applicazione degli orientamenti esposti nei due punti precedenti, in quanto il loro inserimento in un ciclo produttivo che già non li preveda è compatibile con lo svolgimento di un'istruttoria a essi circoscritta, vale a dire non estesa all'intero ciclo produttivo:

- 1) distillatori di solventi;
- 2) impianti termici civili;
- 3) medi impianti di combustione a uso industriale.

- che, in continuità con le suddette argomentazioni, sia opportuno escludere la coesistenza, nell'ambito del medesimo stabilimento, di attività soggette all'autorizzazione ordinaria con attività soggette all'autorizzazione generale al di fuori delle tre casistiche riportate al punto precedente;




- che, in ogni caso, sia opportuno ammettere alla richiamata procedura semplificata di cui all'articolo 272, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 152/2006, solo i gestori di stabilimenti per i quali sia già stata adottata l'autorizzazione unica ambientale, atteso che:

- l'aggiornamento di un'autorizzazione ordinaria che non sia già stata sostituita dall'autorizzazione unica ambientale comporta, giusto articolo 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013, il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;
- le più recenti autorizzazioni ordinarie alle emissioni in atmosfera non sostituite dall'autorizzazione unica ambientale risalgono al 2013 (anno di entrata in vigore del D.P.R. 59/2013);
- le tecniche e le tecnologie di contenimento delle emissioni, in linea generale, si evolvono costantemente;
- l'autorizzazione unica ambientale ha la validità di quindici anni dalla data di rilascio;
- laddove la prima autorizzazione unica ambientale per uno stabilimento precedentemente autorizzato in via ordinaria fosse adottata senza estendere le valutazioni tecniche all'intero ciclo produttivo, verrebbe persa l'occasione per riesaminare nel loro complesso le tecniche e le tecnologie impiegate dal gestore per il contenimento delle emissioni e, di fatto, l'occasione di perseguire al meglio la tutela del bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATA INOLTRE, sotto il profilo amministrativo, la necessità di coordinare le nuove disposizioni in materia di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico con quelle precedenti.

RITENUTO, nel merito del coordinamento tra le nuove disposizioni in materia di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e quelle precedenti:

- che le nuove disposizioni in materia di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico rappresentino non solo l'incarnazione del provvedimento a carattere generale di cui all'articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, provvedimento che fa salva la facoltà dell'autorità competente di disciplinare le modalità di comunicazione, da parte del gestore, della messa in esercizio dell'impianto o dell'avvio dell'attività, ma anche lo strumento idoneo a informare il gestore stesso, attraverso apposite avvertenze e raccomandazioni, in ordine a quegli accorgimenti tecnici che, se



applicati, possono contribuire alla tutela del bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006;

- che per quanto sopra, e per quanto argomentato in premessa circa l'accrescimento delle conoscenze maturato dalla Provincia di Pesaro e Urbino, sia opportuno raccordare alle nuove disposizioni in materia di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico i richiami alle disposizioni pregresse contenuti negli atti precedentemente adottati dalla Provincia di Pesaro e Urbino, allo scopo di invitare i gestori degli impianti già in esercizio e delle attività già avviate, ancorché non soggetti ad autorizzazione per effetto dell'articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, a fare riferimento, in ogni caso, alle più recenti disposizioni provinciali in materia;

- che il perseguimento dello scopo informativo di cui al punto precedente non implichi oneri di adeguamento a carico dei gestori i cui impianti siano già in esercizio e le cui attività siano già avviate alla data di adozione delle nuove disposizioni, atteso che le avvertenze e le raccomandazioni contenute nella nuova disciplina si pongono in una linea di sostanziale continuità con le disposizioni precedenti.

CONSIDERATA INFINE, sotto il profilo amministrativo, la necessità di coordinare la procedura di adesione alla nuova autorizzazione generale con il procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale.

RITENUTO, nel merito del coordinamento fra la procedura di adesione alla nuova autorizzazione generale e il procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale:

- che debba essere salvaguardato il principio del *tempus regit actum*, in virtù del quale ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla disciplina vigente nel momento in cui viene adottato;

- che la nuova autorizzazione generale costituisca, di fatto, la più moderna disciplina di riferimento per il territorio della Provincia di Pesaro e Urbino in relazione all'articolo 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006;

- che, per quanto sopra, nel caso in cui presentino istanze per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale, i gestori che hanno aderito a una delle precedenti autorizzazioni generali debbano essere invitati ad aderire a quella nuova;

- che quanto riportato al punto precedente trovi suffragio anche nella necessità di tutelare il bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006, applicando, in occasione dell'adozione dell'autorizzazione unica ambientale, i criteri di salvaguardia ambientale più aggiornati.



CONSIDERATO, sotto il profilo tecnico:

- che i contenuti dell'autorizzazione generale sono stati redatti basandosi, quando possibile, sui criteri tecnici di cui alla D.G.R.M. 3913/1994;
- che, relativamente all'applicabilità della D.G.R.M. 3913/1994, vale quanto segue:
 - la D.G.R.M. 3913/1994 è stata originariamente emanata quale strumento integrativo rispetto a quelli previsti, per la valutazione delle emissioni, dal D.M. 12/07/1990 *"Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione"*: i criteri contenuti in tale decreto, specialmente quelli relativi alle emissioni convogliate, trovano oggi corrispondenza in quelli fissati dall'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
 - la Regione Marche, attraverso l'esplicito richiamo contenuto nei capitoli 7 e 12 dell'Allegato A alla D.A.C.R. 143/2010, ha inteso confermare l'applicabilità dei criteri di cui alla D.G.R.M. 3913/1994, ritenuti adeguati a garantire il conseguimento degli scopi prefissati dal "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente";
 - la Regione Marche, con nota n° 797642 del 10/07/2018, assunta agli atti con protocollo n° 23535 del 12/07/2018, argomentando in ordine ai limiti di emissione relativi agli impianti di combustione, ha fornito altresì il seguente orientamento, da considerarsi integrativo di quello esposto al punto precedente: *"[OMISSIS] si ritiene che la DGR 3913/94 non vada applicata agli impianti per i quali sono stati stabiliti limiti successivamente al DM 12/07/1990 [OMISSIS]"*;
 - la suddetta posizione della Regione Marche trova fondamento nell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 novembre 2017, n° 183, che ha introdotto limiti di emissione aggiornati per gli impianti di combustione, ciò determinando, in sostanza, il superamento di fatto della D.G.R.M. 3913/1994 limitatamente a detti impianti;
 - sulla base di quanto argomentato nei due punti precedenti, è possibile redigere la nuova autorizzazione generale applicando, per gli impianti di combustione, i criteri di cui all'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, come aggiornati alla luce del decreto legislativo 15 novembre 2017, n° 183, senza integrare detti criteri con quelli di cui alla D.G.R.M. 3913/1994.
- che l'applicazione dei criteri sopra esposti garantisce:
 - il soddisfacimento delle disposizioni di cui all'articolo 271 del D.Lgs. 152/2006 che, in relazione all'individuazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni per gli impianti e le attività,



richiama la necessità di tenere nella debita considerazione sia la pertinente normativa regionale sia i piani e i programmi di qualità dell'aria;

- l'adeguato perseguimento della tutela del bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006.

- che, stante la connotazione di speciale cautela caratterizzante gli scopi della Direttiva 99/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, il cui recepimento è oggi rinvenibile nell'articolo 275 del D.Lgs. 152/2006, e al fine di conseguire una più adeguata protezione del bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006, è opportuno e preferibile svolgere le complesse valutazioni tecniche necessarie all'esame delle fattispecie di che trattasi solo nell'ambito di procedimenti svolti in via ordinaria;

- che, per quanto al punto precedente, e in continuità con le autorizzazioni generali adottate in precedenza, è preferibile mantenere l'esclusione dall'autorizzazione generale delle attività soggette alla disciplina dell'articolo 275 del D.Lgs. 152/2006, particolarmente impattanti dal punto di vista emissivo, al fine di massimizzare la tutela del bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006.

DATO ATTO

- che i seguenti allegati costituiscono parti integranti e sostanziali del presente documento:

- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (Allegato I);

- Disposizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 (Allegato II);

- Modulistica (Allegato III).

- che le attività che possono accedere all'autorizzazione generale sono esclusivamente:

- quelle elencate alla parte II dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;

- quelle che, nel corso del tempo, la Provincia di Pesaro e Urbino ha individuato in base a criteri come, per esempio, l'attitudine del ciclo produttivo a essere standardizzato, la ridotta complessità delle lavorazioni svolte e il ridotto impatto sull'inquinamento atmosferico delle emissioni prodotte.



RITENUTO

- che i summenzionati allegati sostanzino il frutto del percorso evolutivo e dell'accrescimento tecnico e amministrativo evocati in premessa e incarnino al meglio l'applicazione dei paradigmi tecnici sopra richiamati;
- che i summenzionati allegati sostanzino, altresì, la necessaria opera di recepimento delle più recenti disposizioni normative descritte in premessa;
- che l'Allegato I al presente documento (vale a dire la nuova autorizzazione generale) declini con chiarezza tutti gli aspetti tecnici e amministrativi per la trattazione delle attività che possono avvalersi dell'autorizzazione generale, e che tale circostanza consenta di considerare adeguatamente temperate le esigenze di tutela del bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 con quelle dell'impresa, salvaguardando i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa;
- che l'Allegato II al presente documento declini con chiarezza tutti gli aspetti tecnici e amministrativi per la trattazione delle attività che producono emissioni classificate dal legislatore come *"scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"*, giusto articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e correlata parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;
- che l'Allegato III al presente documento contenga una proposta di modulistica idonea al perseguimento degli scopi tipici della fase descrittiva caratterizzante le istanze di parte, bilanciando le esigenze conoscitive della Pubblica Amministrazione con i profili semplificativi evocati dall'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO, nel merito tecnico dei suddetti allegati:

- che, per palesi ragioni scaturenti dalla ponderosità, dalla complessità e dall'articolazione del testo, non è possibile sviscerare esplicitamente, in questa sede, l'intima motivazione tecnica di ogni singola proposta di prescrizione e di ogni singola proposta di disposizione contenuta negli allegati;
- che, fermo restando quanto sopra, è comunque opportuno, in questa sede, argomentare in ordine ai seguenti punti, considerata la peculiarità dei corrispondenti temi, onde rendere inequivocabile le motivazioni alla base delle scelte operate nella rispettiva trattazione:

- 1) mancato inserimento, nella modulistica, di uno spazio per l'indicazione dei quantitativi di materie prime e ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo, al fine di dedurre, a partire da tali



informazioni, la quantità e la qualità delle emissioni, come previsto dall'articolo 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;

2) mancato inserimento, nell'Allegato I, di prescrizioni relative al "carico di processo", come definito dall'articolo 268, comma 1, lettera dd), del D.Lgs. 152/2006, al "carico medio di processo", come previsto dall'articolo 272, comma 3-bis, e correlata parte IV-bis dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, e al "minimo tecnico", come definito dall'articolo 268, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 152/2006;

3) individuazione, nell'Allegato I, di operazioni per le quali il gestore è esonerato dall'obbligo di rispettare prescrizioni specifiche, fermo restando il rispetto delle prescrizioni generali contenute nel D.Lgs. 152/2006;


4) esonero dall'obbligo di comunicare l'avvio, lo svolgimento e la modifica delle attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/206 per i gestori che, nello stabilimento, svolgono esclusivamente tali attività.

DATO ATTO, a esplicazione dei suddetti punti 1) e 2):

- che la scelta operata è motivata, sul piano tecnico, dal fatto che non solo l'Allegato I fissa limiti di emissione cautelativi, individuati operando una riduzione dei limiti nazionali in applicazione del criterio di cui alla D.G.R.M. 3913/1994 (con la sola eccezione prevista relativamente agli impianti di combustione per le ragioni sopra esposte), ma fissa anche prescrizioni che richiamano il gestore all'adozione di idonee tecniche e tecnologie per il contenimento delle emissioni, inclusa l'installazione di idonei impianti di abbattimento non solo quando ciò sia necessario per rispettare i limiti di emissione in concentrazione, ma anche quando il flusso di massa degli inquinanti emessi risulti pari ai valori prescritti;

- che l'Allegato I stabilisce l'esclusione dal campo di applicazione dell'autorizzazione generale per le attività che prevedono l'emissione di sostanze inquinanti diverse da quelle fissate dall'Allegato I stesso; tali attività, non rispondendo allo standard fissato dall'autorizzazione generale di cui all'Allegato I, sono cautelativamente ricondotte al regime ordinario;

- che l'Allegato I reca una nutrita serie di clausole di esclusione dall'autorizzazione generale basate non solo sulla inidoneità delle attività a rispettare le prescrizioni fissate per la qualità e la quantità delle sostanze emesse, ma anche sulla presenza di particolari sostanze (come per esempio quelle etichettate con particolari frasi di rischio) oltre che sulla rilevanza delle emissioni prodotte (come nel caso delle attività soggette al regime previsto dall'articolo 275 del D.Lgs. 152/2006); le attività che, intercettando le



suddette clausole di esclusione, non rispondono allo standard fissato dall'autorizzazione generale di cui all'Allegato I, sono cautelativamente ricondotte al regime ordinario;

- che l'Allegato I, sulla base di quanto esposto, delinea quindi un chiaro e inequivocabile perimetro tecnico costituito da elementi positivi (le prescrizioni) e negativi (le clausole di esclusione);
- che la modulistica di cui all'Allegato III è stata concepita come uno strumento operativo idoneo a orientare il gestore all'interno del suddetto perimetro tecnico, indirizzandolo verso la produzione degli elementi che, comunque, consentono a Provincia, ARPAM, Comune e SUAP di esperire la valutazioni di rispettiva competenza, rimanendo peraltro salva la facoltà di tali soggetti di chiedere al gestore chiarimenti e integrazioni.

RITENUTO, in riferimento ai suddetti punti 1) e 2):

- che nella codificazione di una procedura semplificata, quale a tutti gli effetti è quella prevista dall'autorizzazione generale, possano essere privilegiati approcci diversi rispetto a quelli tipici della procedura ordinaria, nell'ambito della quale, per ogni istanza di parte, ciascun impianto viene descritto nel dettaglio dal gestore e nel dettaglio valutato dalla Pubblica Amministrazione;
- che, in continuità con quanto argomentato al punto precedente, debba essere tenuto in considerazione che l'autorizzazione generale, prevedendo la fissazione a priori di condizioni e prescrizioni, eleva, di fatto, il paradigma dell'approccio sistemico e generalizzato alla tutela del bene giuridico rispetto a quello basato sulla valutazione caso per caso delle particolari proposte progettuali avanzate dal gestore;
- che l'approccio sistemico di cui sopra possa ben fondarsi sulla fissazione a priori di canoni di regolarità e clausole di esclusione, come peraltro tipicamente avviene nelle procedure semplificate basate su dichiarazioni del richiedente, e che la traduzione in forma schematica di detto approccio, vale a dire la modulistica messa a disposizione del gestore, possa conseguentemente essere concepita come un percorso guidato attraverso i suddetti canoni e le suddette clausole;
- che l'approccio generalizzato di cui al punto precedente non implichi l'integrale rinuncia alla valutazione caso per caso sulla documentazione prodotta dal gestore, limitandosi piuttosto a definirne una declinazione semplificata, proporzionata alla maggior semplicità tecnica che caratterizza le attività per le quali il gestore può chiedere l'adesione all'autorizzazione generale;
- che, in linea con i principi sopra enunciati:
 - l'autorizzazione generale, come declinata a mezzo dell'Allegato I, applicando al meglio il criterio del limite massimo di emissione da non superare, fornisca sufficienti restrizioni sui profili emissivi



ammessi, al punto che l'acquisizione di ulteriori elementi, come per esempio il quantitativo di materie prime e ausiliare utilizzato, o il valore del minimo tecnico o del carico (medio) di processo, nulla aggiungerebbe ai fini dell'applicazione del suddetto criterio, contribuendo, al più, alla descrizione del ciclo produttivo;

- siano di rilievo sia il fatto che molte delle attività ammesse all'autorizzazione generale sono soggette alle limitazioni imposte dal legislatore sui quantitativi di materie prime utilizzate o sui quantitativi di prodotti realizzati, sia il fatto che l'Allegato I prescrive, per ciascuna attività, rigidi canoni operativi e limiti di emissione che prescindono, gli uni e gli altri, sia dal margine con cui dette soglie vengono rispettate sia dal regime a cui sono eserciti gli impianti, di talché, grazie all'approccio seguito nella stesura dell'Allegato I, il gestore che, ricorrendone i presupposti, aderisce all'autorizzazione generale risulta soggetto al rispetto delle medesime, cautelative, prescrizioni, quale che sia la modalità specifica tenuta nella conduzione dell'attività e nell'esercizio degli impianti;

- corrobori la scelta operata nella formulazione dell'Allegato I anche l'indisponibilità, a livello normativo, di algoritmi ufficiali e certificati, idonei a derivare, per ciascuna categoria di attività, la stima delle emissioni prodotte a partire dalle quantità e dalla qualità delle materie prime impiegate, o a partire dal regime operativo di un determinato impianto;

- debba essere evidenziata, sulla base di quanto sopra argomentato, la circostanza per cui l'acquisizione di informazioni non riconducibili a metodi di valutazione di immediata applicazione, determinerebbe l'inesistenza, a carico della Pubblica Amministrazione, di una fase di valutazione sostanzialmente equivalente a quella tipica della procedura in via ordinaria, ciò determinando la frustrazione degli intenti semplificativi alla base dell'istituto dell'autorizzazione generale; peraltro, alla richiamata frustrazione non corrisponderebbe alcuna maggior tutela del bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006, essendo detta tutela già massimizzata in virtù dei criteri cautelativi e dei limiti di emissione previsti dall'Allegato I, validi indipendentemente dalle caratteristiche più intime del ciclo produttivo;

- la modulistica di cui all'Allegato III costituisca strumento operativo idoneo a indirizzare il gestore verso la produzione degli elementi tali da consentire a Provincia, ARPAM, Comune e SUAP di esperire le valutazioni di rispettiva competenza, rimanendo peraltro salva la facoltà dei suddetti soggetti di chiedere chiarimenti e integrazioni, di talché è possibile affermare che l'approccio seguito nella stesura dell'autorizzazione generale di cui all'Allegato I e della correlata modulistica



di cui all'Allegato III non prevede l'eliminazione della valutazione caso per caso della documentazione presentata dal gestore, bensì una sua calibrazione proporzionata al rango semplificato della procedura autorizzatoria disciplinata dall'articolo 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006.

- che, per tutto quanto sopra, l'Allegato I, e il suo corrispondente riflesso nella modulistica di cui all'Allegato III, rappresentino, in continuità con le precedenti autorizzazioni generali adottate dalla Provincia di Pesaro e Urbino, l'adequata incarnazione di un approccio orientato alla semplificazione procedurale, e che tale semplificazione sia efficacemente conseguita attraverso la fissazione di regole rigide, valide a prescindere dalla specifica connotazione dei cicli produttivi, focalizzate soprattutto sui parametri macroscopici delle attività;
- che, in conclusione, l'approccio seguito nella stesura dell'Allegato I e dell'Allegato III si riveli cautelativo per l'ambiente, prevedendo, oltretutto, il rinvio alla procedura ordinaria per la valutazione dei cicli produttivi non perfettamente aderenti al dettato dell'Allegato I stesso, e che la rigidità di tale impostazione, lungi dall'essere un limite, costituisca al contrario un elemento di chiarezza e speditezza, indirizzando i gestori verso il percorso più adeguato, sia per l'individuazione delle tecniche e delle tecnologie da adottare per conseguire o mantenere l'adesione all'autorizzazione generale, sia per l'attivazione del procedimento in via ordinaria, nei casi in cui il conseguimento o il mantenimento dell'adesione non siano possibili.

DATO ATTO, a esplicazione del suddetto punto 3):

- che la scelta operata è motivata, sul piano tecnico, dal fatto che le operazioni individuate nei paragrafi intitolati "Deroghe" dell'articolo 11 dell'Allegato I sono tipicamente svolte in tempi estremamente contenuti e sono caratterizzate, in genere, da una scarsa attitudine a produrre fenomeni emissivi rilevanti, per lo meno nel contesto delle attività a cui, nell'Allegato I, sono state associate;
- che considerazioni simili sono valide anche per le operazioni elencate all'articolo 13 del medesimo Allegato I, spesso preparatorie o di contorno rispetto alla vera e propria attività produttiva;
- che la brevità delle operazioni è, in generale, uno dei parametri che concorrono alla valutazione della rilevanza delle emissioni prodotte, considerata, peraltro, l'inapplicabilità, per durate oltremodo limitate, dei metodi analitici ufficiali di campionamento;
- che, premesso quanto sopra, rimane comunque necessario disciplinare le suddette operazioni, in quanto astrattamente idonee a produrre emissioni.



RITENUTO, in riferimento al suddetto punto 3):

- che lo scopo di tutelare il bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 possa essere adeguatamente conseguito, nel caso delle emissioni di lieve entità di che trattasi, richiamando i gestori interessati al rispetto delle prescrizioni generali impartite dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e dai relativi allegati, facendo comunque salva la prerogativa della Provincia di Pesaro e Urbino di impartire, in casi particolari, specifiche prescrizioni, una volta ravvisatane la necessità;
- che, in tale contesto, sia opportuno ribadire che, anche in relazione alle operazioni di che trattasi, restano fatte salve le prerogative delle autorità sanitarie che, per quanto di competenza, possono in ogni caso impartire eventuali prescrizioni a tutela della igiene e sanità pubblica;
- che, in conclusione, l'approccio seguito nella stesura dell'Allegato I si riveli cautelativo per l'ambiente in quanto, pur non prevedendo prescrizioni specifiche per le operazioni meno impattanti, l'Allegato I contiene comunque i necessari richiami al rispetto delle disposizioni generali di legge, al contempo richiamando la prerogativa delle autorità ambientali e sanitarie di impartire, ciascuno per quanto di competenza, eventuali prescrizioni specifiche, in caso di necessità.

DATO ATTO, a esplicazione del suddetto punto 4):

- che la scelta operata è motivata, sul piano amministrativo, dal fatto che se le attività di che trattasi, comunque non soggette ad autorizzazione per effetto dell'articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, sono le uniche a essere svolte all'interno dello stabilimento, la comunicazione di tale circostanza nulla aggiungerebbe alla tutela del bene giuridico curato dalla norma rivelandosi, per converso, un adempimento esclusivamente formale, quasi fine a se stesso, posto a carico delle realtà imprenditoriali più piccole e comunque meno impattanti sotto il profilo dell'inquinamento atmosferico prodotto.

RITENUTO, in riferimento al suddetto punto 4):

- che, nei casi in cui nello stabilimento siano svolte anche attività soggette al regime autorizzatorio ordinario o a quello generale, sia preferibile e opportuno, a beneficio della chiarezza e dell'eshaustività del quadro emissivo, prevedere l'obbligo, per il gestore, di comunicare preventivamente l'intenzione di svolgere attività le cui emissioni sono classificate come scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- che non sia necessario quantificare un preavviso minimo per la comunicazione preventiva di cui al punto precedente, in quanto trattasi di comunicazione inerente ad attività non soggette ad



autorizzazione, giusto articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per di più caratterizzate dalla produzione di emissioni classificate dal legislatore stesso come scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ciò comportando l'insussistenza di particolari esigenze amministrative in ordine alla pianificazione di eventuali attività di controllo da svolgersi in concomitanza con l'avvio di dette attività;

- che la mancata quantificazione di un preavviso minimo per l'invio della comunicazione di che trattasi non pregiudichi, per le ragioni suddette, il bene giuridico oggetto del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006, e si riveli, al contempo, una misura di semplificazione amministrativa, consentendo la massima compressione dei tempi amministrativi intercorrenti tra la presentazione della comunicazione, comunque preventiva, e l'avvio dell'attività non soggetta ad autorizzazione;
- che, in conclusione, l'approccio seguito si riveli cautelativo per l'ambiente, prevedendo comunque che i gestori comunichino preventivamente la presenza di attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico in stabilimenti soggetti all'autorizzazione generale o a quella ordinaria, con ciò garantendo il massimo grado di risoluzione nella conoscenza degli scenari emissivi che caratterizzano gli stabilimenti più impattanti sulla matrice ambientale "Aria".


CONSIDERATO, nel merito della gestione delle variazioni di gestore, che la domanda di adesione all'autorizzazione generale, recando dichiarazioni e sottoscrizioni da parte del gestore, rappresenta, in ultima analisi, l'impegno di un singolo individuo a rispettare le prescrizioni.

RITENUTO, nel merito della gestione delle variazioni di gestore:

- che la natura personale dell'impegno sottoscritto dal gestore sia tale da rendere necessaria l'individuazione di un meccanismo guidato per l'avvicendamento nel ruolo tra individui diversi;
- che il suddetto scopo possa essere raggiunto a mezzo delle prescrizioni stabilite nell'articolo 5 dell'Allegato I.

PRESO ATTO

- che il decreto legislativo 15 novembre 2017, n° 183 ha modificato, tra l'altro, l'articolo 272, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 nella parte in cui viene disciplinata la durata della validità dell'adesione all'autorizzazione generale;
- che la suddetta modifica è costituita dall'estensione della validità dell'adesione da dieci a quindici anni.



CONSIDERATO

- che il SUAP riveste il ruolo di responsabile del procedimento anche nelle vicende amministrative connesse all'autorizzazione generale, giusti decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n° 160, decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227, e loro successive modifiche e integrazioni;
- che, per quanto sopra, i gestori sono tenuti a trasmettere, in via telematica attraverso il SUAP, la documentazione finalizzata all'adesione all'autorizzazione generale e quella relativa alla modifica delle informazioni fornite ai fini dell'adesione;
- che le verifiche in materia di pagamento di bolli e altri eventuali oneri, nonché in materia di antimafia, sono da intendersi in capo al SUAP in quanto adempimenti spettanti al responsabile del procedimento.

RITENUTO che, nelle more dell'adozione di specifici protocolli operativi tra Provincia, ARPAM, Comuni, e SUAP, possa essere fatta salva la facoltà dei gestori di trasmettere, in via telematica, direttamente a Provincia, ARPAM e Comune, la documentazione che non sia né finalizzata al perfezionamento dell'adesione né relativa alla modifica delle informazioni fornite ai fini dell'adesione all'autorizzazione generale.

Per tutto quanto sopra, all'esito dell'istruttoria condotta, il sottoscritto Tommaso Lani, funzionario dell'Ufficio 3.4.1 "Autorizzazioni emissioni in atmosfera" della Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di responsabile dell'procedimento provinciale,

PROPONE

- 1) l'adozione della nuova autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato I al presente documento;
- 2) l'adozione delle nuove disposizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, come da Allegato II al presente documento;
- 3) l'adozione della modulistica di cui all'Allegato III al presente documento, quale modulistica ufficiale per la redazione dei documenti disciplinati dall'Allegato I e dall'Allegato II;



- 4) che le domande di adesione (dichiarazioni) presentate ai sensi del D.P.P. 209/2016 prima della data di adozione della nuova autorizzazione generale, anche nell'ambito di procedimenti per l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale, siano valutate secondo i criteri di cui al richiamato D.P.P. 209/2016;
- 5) che le domande di adesione (dichiarazioni) presentate ai sensi del D.P.P. 209/2016 dalla data di adozione della nuova autorizzazione generale, anche nell'ambito di procedimenti per l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale, siano considerate irricevibili;
- 6) che la validità delle adesioni alle autorizzazioni generali adottate con D.G.P. 201/2010, con D.G.P. 254/2011 e con D.P.P. 209/2016 sia intesa come prorogata da dieci a quindici anni, fatte salve eventuali future disposizioni da parte del legislatore.

Tanto era doveroso relazionare.

Allegati, quali parti integranti e sostanziali della presente relazione:

- 1) Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (Allegato I);
- 2) Disposizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 (Allegato II);
- 3) Modulistica (Allegato III).

Pesaro 08 MAG. 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Tommaso Lani)

LAT/CS/anm

